

Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l'obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

1. per effetto dell'art. 12 del decreto "Crescita" (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in **via elettronica** secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.

Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:

- sono non imponibili ai sensi degli artt. [8](#) e [9](#) del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano

- comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
- fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
 - in relazione alle cessioni di beni effettuate nell'ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
 - gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;
 - è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l'obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
 - sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

(MF/ms)